



Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 27 ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. e^{bis}

¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:

e^{bis}. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi (art. 14b);

Art. 11 cpv. 4–6

⁴ Nei casi di cui all'articolo 260 capoverso 2 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.

⁵ È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento e il consenso del rappresentante legale ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l'articolo 71 capoverso 1 LDIP².

⁶ Se l'autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente all'interno di un ospedale, di una casa di riposo, di un penitenziario o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.

RS

1 RS 211.112.2

2 RS 291

2021-...

«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 rubrica, cpv. 4 e 5

Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale

4 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o lo straniero può dichiarare per scritto dinanzi all'ufficiale dello stato civile di volere che l'iscrizione del suo sesso nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi siano regolati dal diritto nazionale (art. 40a LDIP).

5 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo l'articolo 14b, questa vale quale dichiarazione questa vale quale dichiarazione di assoggettamento del sesso al diritto nazionale.

Art. 14b Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile

1 La dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi può essere resa a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all'estero. La dichiarazione non è soggetta a condizioni diverse da quelle previste dall'articolo 30b CC.

2 Nei casi di cui all'articolo 30b capoverso 4 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.

3 Se l'autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente all'interno di un ospedale, di una casa di riposo o di un penitenziario.

Art. 15a cpv. 2 e 2^{bis}

2 Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato nel registro dello stato civile quando:

- a. è interessato da un fatto o da una dichiarazione di stato civile da documentare in Svizzera;
- b. presenta una domanda di acquisizione della cittadinanza svizzera;
- c. presenta una domanda di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1).

*2^{bis} Abrogato**Art. 18 cpv. 1 lett. h e h^{bis}*

1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- h. la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi (art. 14b cpv. 1);

h^{bis}. il consenso alla dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 2);

Art. 35 cpv. 1 primo periodo, 4 secondo periodo, 7 e 8

¹ Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto, in forma elettronica o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni. ...

⁴ ... Tale servizio invia la notificazione, senza indugio e per scritto o in forma elettronica, all'ufficio dello stato civile competente.

⁷ Se è fatta per scritto, la notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta a notificare il decesso.

⁸ La trasmissione di notificazioni e certificati medici in forma elettronica è retta dall'articolo 89 capoverso 4.

Art. 43 cpv. 7

⁷ Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l'articolo 89 capoverso 4.

Art. 47b cpv. 5

⁵ Alla trasmissione di documenti di stato civile si applica l'articolo 89 capoverso 4.

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:

² *Abrogato*

Art. 51 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, un richiedente l'asilo, un richiedente l'asilo respinto, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o un rifugiato con permesso di dimora o di domicilio:

b. l'instaurazione e l'annullamento del rapporto di filiazione;

Art. 89 cpv. 4 e 5

⁴ Le procedure tra privati e uffici dello stato civile possono essere eseguite in forma elettronica alle seguenti condizioni:

a. l'identità dell'autore deve essere inequivocabilmente comprovata;

b. le firme devono soddisfare i requisiti della firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016³ sulla firma elettronica;

³ RS 943.03

c. l'integrità e la confidenzialità della trasmissione devono essere garantite.

⁵ Con il consenso della parte le decisioni possono essere notificate per via elettronica.

Art. 99c

Abrogato

Art. 99e Disposizione transitoria della modifica del ...

Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali secondo l'articolo 6 capoverso 2 OAPuE⁴ devono essere effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del... .

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁴ RS 211.435.1